

appc pordenone

ordine
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
della provincia di
pordenone

piazzetta ado furlan, 2/8
33170 pordenone
tel. +39.0434.26057
fax +39.0434.245018
architettipordenone@archiworld.it
www.pn.archiworld.it
c.f. 80013840931

Pordenone, 17 aprile 2015

Spettabile
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5
"Friuli Occidentale"
Via della Vecchia Ceramica, 1
33170 - PORDENONE

PEC aas5.protgen@certsanita.fvg.it

Alla cortese attenzione del
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giorgio Stabile

e-mail giorgio.stabile@aas5.sanita.fvg.it

Prot. n. 921/2015-2.6

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per invito di professionisti a procedure negoziate per l'affidamento di tre incarichi professionali per lo svolgimento di servizi tecnici (assistenza tecnica, progettazione, direzione lavori, contabilità, supporto al r.u.p., ecc.) in materia di strutture edilizie e impianti, a supporto della S.C. Servizio Tecnico, per la durata di 24 mesi.

Spettabile Ente,

con riferimento all'avviso in oggetto, facciamo seguito alla vostra richiesta di delucidazioni del 16/04/2015, per esporre le principali difformità normative da noi riscontrate e che hanno determinato l'istanza di ritiro del bando trasmessovi con PEC prot. 901/2.6-2015 del 15/04/15.

Preliminarmente si rileva il mancato riferimento ad uno specifico decreto o determina a contrarre di cui all'art. 11, D.Lgs. 163/2006 nonché all'art. 192, D.Lgs. 267/2000, di cui ogni bando, avviso, lettera-invito devono far menzione.

Nel riscontrare, quindi, che l'avviso in oggetto esula da qualsiasi prassi contemplata dal Codice dei Contratti, il quale disciplina gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria di cui all'All. II A, ed esclude all'art. 19 comma 1 lettera e) i contratti di lavoro, si riportano le seguenti osservazioni.

Procedura di gara

Così come riportato nell'avviso divulgato, la procedura si svolge ai sensi dell'art. 57 comma 6 e dell'art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, ed è quindi rivolta ai soggetti indicati all'art. 90 comma 1 lettere d), e),

f), f-bis), g) e h) cui gli incarichi possono essere affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Tali soggetti sono liberi professionisti singoli od associati, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.

L'affidamento di incarichi segue pertanto una procedura ben definita che prevede: l'individuazione di un oggetto dei lavori, la definizione dell'importo degli stessi, l'indicazione delle prestazioni professionali necessarie, il calcolo dell'importo da porre a base di gara.

Ai sensi dell'art. 91 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 infatti *“É vietato l'affidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.”*

Importo a base di gara

Trattandosi di servizi non riferiti ad alcuna opera in particolare, bensì ad interventi vari e non quantificati finanziariamente, non viene esposto il calcolo dell'importo a base di gara, diversamente da quanto riportato dall'art. 264, comma 1, lett. d), del DPR 207/10, che prevede l'obbligo di riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi.

Inoltre dal 21 dicembre 2013 tutti i bandi di gara per servizi di architettura e ingegneria devono fare riferimento, per la determinazione dell'importo da porre a base d'asta, al Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 31.10.2013 *“Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”*.

Inoltre, affidando separatamente i servizi riferiti a opere edili e quelli afferenti agli impianti elettrici ed agli impianti meccanici, l'avviso non rispetta quanto previsto dall'art. 262 comma 4 dello stesso DPR, in base al quale *“La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all'interno della stazione appaltante.”*

Requisiti di ammissione

L'avviso richiede specificatamente professionisti che *“abbiano svolto negli ultimi dieci anni incarichi di progettazione, direzione lavori, direzione operativa o supporto al responsabile del procedimento, riferiti a strutture ospedaliere per acuti”* mentre l'art. 8 del DM 143/13, ripreso dalla Determinazione ANAC n. 4 del 25/02/15 indica che *“nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.”*

Tale limitazione costituisce pertanto violazione dei principi di parità di trattamento e proporzionalità dettati dalla normativa vigente.

Modalità di svolgimento dell'incarico

La richiesta del bando in base alla quale *“il Professionista dovrà garantire la propria presenza presso l'Azienda Ospedaliera per almeno 18 ore settimanali e per almeno 3 giorni alla settimana, di norma nell'orario compreso tra le ore 9 e le ore 17”* comporta vincoli operativi non compatibili ne con lo svolgimento della libera professione, cui il Codice dei contratti fa esplicito riferimento all'art. 90, ne con quanto previsto dal Codice Civile - art. 2222 e seguenti - nella definizione di lavoro autonomo.

Affidamento di altri incarichi

In base a quanto indicato nei Disciplinare d'incarico allegati all'avviso, *“L'Azienda si riserva di affidare al Professionista anche incarichi di progettazione e/o direzione lavori, liquidazione, misura, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e prestazioni accessorie, relativi a lavori edili, finanziati con fondi in conto capitale, che si rendessero necessari nel periodo contrattuale.”* ...

“Il corrispettivo relativo agli eventuali incarichi di progettazione e/o direzione lavori, liquidazione, misura, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione e prestazioni accessorie di cui all'art. 1 lettera D, relativi a lavori edili affidati al Professionista nell'ambito del presente contratto viene determinato in misura pari al 10% dell'importo netto dei lavori affidati all'impresa esecutrice”

Fermo restando che eventuali altri incarichi vanno affidati secondo le procedure normativamente previste, il compenso non può essere stimato in percentuale ma, come più sopra esposto, va obbligatoriamente calcolato con le modalità indicate dal DM 143/13.

In conclusione, sembra di poter intendere che le esigenze espresse con questo avviso siano più facilmente riconducibili alle norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche (e quindi anche delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale), e in particolare al D.Lgs. 165/2001.

Infatti, proprio l'art. 7 del citato decreto, prevede espressamente che *"per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albiomissis.... ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".

Nel sottolineare che le osservazioni sopra riportate sono dettate dallo spirito di collaborazione che normalmente sottende ai rapporti tra codesto Ordine professionale e le Pubbliche Amministrazioni, finalizzato ad ottenere la migliore qualità possibile nella realizzazione di opere pubbliche, nell'interesse della collettività intera, confidiamo in un positivo accoglimento della richiesta inviata e rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Distinti saluti.

Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Pordenone
Il Presidente
arch. Vittorio Pierini

